

N. 1/2026 ESD. DEB. INC.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Nella persona del giudice, Federico Pani  
ha emesso il seguente

**DECRETO**

Letto il ricorso depositato da  
esaminata la documentazione allegata e, in particolare, la relazione particolareggiata dell'organismo  
di composizione della crisi (abbr.: OCC);  
viste le successive integrazioni documentali;

**OSSERVA**

Sulla base di quanto previsto dall'art. 283 CCII, affinché il debitore persona fisica possa ottenere il  
provvedimento esdebitativo, debbono ricorrere i seguenti presupposti:

- a) assenza di un precedente accesso al beneficio dell'esdebitazione;
- b) impossibilità di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
- c) meritevolezza del debitore, verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Rispetto al presupposto a) non sussistono dubbi in quanto non risulta che la ricorrente abbia già beneficiato dell'esdebitazione.

In merito al presupposto b), giova rilevare che nella versione del Codice antecedente al correttivo del settembre 2024 era sostanzialmente rimessa al giudice la valutazione circa la sussistenza di un'utilità da porre a disposizione dei creditori e la giurisprudenza largamente maggioritaria, postulando l'esistenza di un'alternatività tra il ricorso all'esdebitazione e l'accesso alla liquidazione controllata, aveva ritenuto che, qualora le spese connesse all'ipotetica apertura della procedura liquidatoria avessero eroso completamente o quasi l'attivo disponibile, la persona fisica potesse ritenersi effettivamente incapiente pur avendo un (minimo) attivo a disposizione. Logico corollario di tale impostazione era che, in presenza di un attivo composto da soli redditi e dovendosi tenere conto di quanto necessario per il mantenimento del nucleo familiare (art. 268, comma 4, lett. b), nel calcolo suddetto l'utilità prospettica per i creditori dovesse essere quantificata detraendo dal reddito la somma stimata per il mantenimento.

Il correttivo di settembre 2024 sembra sposare tale impostazione, ma con un elemento innovativo dalla portata applicativa potenzialmente dirompente. Così recita infatti il nuovo secondo comma: *«ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito*



che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159». In pratica, il legislatore ritiene che non qualunque differenza positiva tra reddito percepito e spese di mantenimento possa condurre a ritenere un soggetto capiente, dovendo tale *quid pluris* essere superiore a un parametro numerico; parametro che, tuttavia, non è fisso, ma è ancorato a due variabili: una tendenzialmente stabile (l'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà) e l'altra, invece, mutevole in base al numero di soggetti che compongono il nucleo familiare. Volendo riassumere il tutto in una formula, essa sarebbe la seguente:  $[(\text{REDDITO ANNUALE} - \text{MANTENIMENTO ANNUALE}) < (\text{ASSEGNO SOCIALE} * 1,5 * \text{ISEE familiare})] \rightarrow \text{INCAPIENTE}$ .

Nella prassi giurisprudenziale si tende a raffrontare i due corni dell'equazione su base annuale. In pratica – si sostiene – se il legislatore richiede che il reddito del debitore (dedotte le spese di produzione del reddito e il mantenimento) va considerato «*su base annua*», allo stesso modo l'elemento di raffronto (assegno sociale moltiplicato per la metà e poi ancora per il coefficiente ISEE) andrebbe a sua volta annualizzato. Trattasi di un ragionamento che appare sensato per due ordini di motivi: il primo è che in questo modo finiscono per essere confrontati elementi tra di loro omogenei; il secondo è che, non adeguando il secondo elemento dell'equazione, e quindi “condannandolo” a una rilevanza meramente mensile, la norma potrebbe avere scarsa utilità, essendo forse ovvio che chi ha un reddito annuale inferiore a dato economico mensile non possa essere considerato “capiente”. Per meglio comprendere quest'ultimo passaggio argomentativo, basti considerare che, in presenza di un nucleo familiare composto da due persone (come nel nostro caso), l'assegno sociale moltiplicato per la metà e per l'indice ISEE sarebbe pari a € 1.286,39, sicché – si ripete: non “annualizzando” quest'ultimo elemento – il senso della norma finirebbe per essere che il debitore di una famiglia di due persone che percepisce un reddito disponibile (cioè, al netto di spese di mantenimento e di produzione del reddito stesso) annuale inferiore a € 1.286,39 non potrebbe considerarsi “capiente”.

Sennonché, non può mancarsi di osservare come l'interpretazione di cui sopra (che per l'appunto postula l'annualizzazione di entrambi gli elementi dell'equazione) sfoci in risvolti finanche più irragionevoli. Invero, moltiplicare per 12 il secondo elemento finisce per condurlo a un ammontare tale da portare alla qualificazione di incapacienza anche soggetti che, in realtà, mensilmente potrebbero offrire ai creditori somme tutt'altro che irrilevanti. Si prenda nuovamente l'esempio del nucleo composto da due persone: se si moltiplica il dato mensile (€ 1.286,39) per 12, si giunge a una somma pari a € 15.436,34, il che però significa che il debitore persona fisica che può offrire ai creditori (già al netto di spese di produzione del reddito e delle spese di mantenimento) € 15.436,34 annui (pari a circa 46.500 euro nel triennio rilevante in base al combinato disposto degli artt. 272, comma 2, e 282 CCII) dovrebbe considerarsi incapiente.

Non è certo un caso se in giurisprudenza si sono moltiplicate interpretazioni correttive o adeguatrici che tuttavia o si traducono, nei fatti, in una pura e semplice disapplicazione della norma o si spingono fino ad adottare letture manipolative del testo.



Stando così le cose, ritiene questo giudicante che sia doveroso sposare quella delle due letture che si presenta meno irragionevole o, per meglio dire, che implica risvolti meno irragionevoli; e non v'è dubbio alcuno che l'impostazione meno problematica sia la prima tra quelle descritte.

Invero, il comma secondo pone una presunzione *ex lege* di incapacienza, fissando un'asticella patrimoniale sotto la quale si è a prescindere da ogni altra considerazione incapienti. Lo fa, oltretutto, senza nemmeno considerare la potenziale varietà del patrimonio della persona fisica ricorrente che potrebbe anche non essere composto esclusivamente da redditi, ma pure da beni mobili di esiguo valore. Ed allora, condannare gli operatori del diritto a un'interpretazione che eleva l'asticella oltremisura, conducendo il più delle volte (se non sempre) a risultati pratici del tutto irragionevoli, a discapito della discrezionalità del giudice, idonea a fotografare e valutare appieno la particolarità del caso concreto, pare costituire un esito tutt'altro che desiderabile.

L'opposta interpretazione (che, peraltro, pare anche più aderente al testo) ha il solo limite di far dire al secondo comma qualcosa di probabilmente superfluo, ma ha il pregio di non limitare il giudice nella disamina del caso concreto e nella valutazione effettiva circa la sussistenza (o meno) di incapacienza. Ed infatti, dire che il debitore che non supera (nell'esempio da noi fatto, con nucleo di due unità) € 1.286,39 di reddito disponibile è incapiente non significa affermare che chi supera questa soglia è sempre capiente. Come già detto, quella posta dal secondo comma è una presunzione *ex lege* di incapacienza, superata la quale torna in auge la discrezionalità del giudice che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, potrà accertare se sussiste o meno una condizione di incapacienza. Tale conclusione è necessitata alla luce del dato testuale; invero, il comma 2 sancisce che lo stato di incapacienza ricorre «*anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*». L'avverbio «*anche*» implica che, in presenza di tale condizione, il debitore debba considerarsi sempre incapiente, ma non esclude affatto che, al di sopra del dato numerico previsto dal secondo comma, vi sia comunque spazio per l'incapienza, valutata però caso per caso dal giudice. A ben vedere, se il legislatore avesse voluto limitare il fenomeno dell'incapienza ai soli casi in cui il reddito fosse inferiore al parametro descritto nel secondo comma non avrebbe utilizzato il vocabolo «*anche*», ma l'espressione «*solo*». L'avverbio «*anche*», di contro, impone di ritenere che – per l'appunto – anche in altre situazioni, diverse e ulteriori rispetto a quella descritta dal comma 2, possa esservi spazio per il fenomeno dell'incapienza, fermo restando che, sotto l'asticella fissata dalla norma in questione, sempre e comunque di incapacienza deve parlarsi.

Tutto ciò premesso, può passarsi alla disamina del caso concreto.

Come risulta dal certificato di stato di famiglia, il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla medesima e dal padre. La retribuzione netta mensile della ricorrente risulta pari a € 1.324,96. A tal riguardo preme precisare che, diversamente da quanto opinato dall'OCC nella relazione, dal computo della retribuzione del debitore non può essere esclusa la frazione attualmente pignorata da ADER (€ 125,96); ciò in quanto la quota di reddito disponibile va astrattamente calata nel contesto della liquidazione controllata (che costituisce l'alternativa all'esdebitazione



dell'incapiente, come già rilevato), e in quel contesto, come noto, il debitore non subirebbe alcun tipo di esecuzione e cesserebbe immediatamente il prelievo mensile delle somme eventualmente assegnate a un creditore. Il padre convivente, invece, percepisce una pensione di € 806,33. L'introito mensile del nucleo è dunque pari a € 2.005,33.

Le spese di mantenimento vengono quantificate dalla ricorrente in misura pari a € 1.354,96 mensili, comprensive del canone locatizio pari a € 450,00. Trattasi di una somma assolutamente congrua ad avviso dello scrivente.

Ora, se si sottrae il reddito mensile al mantenimento mensile emerge come, a livello teorico, il nucleo di cui fa parte la sig.ra            potrebbe offrire ai creditori € 650,37. Annualmente, la somma passa a € 7.804,44.

Per il vero, ai fini del raffronto richiesto dal comma secondo dell'art. 283, ma – più latamente – anche per fotografare effettivamente il reddito che la ricorrente potrebbe teoricamente offrire ai propri creditori in una liquidazione controllata, occorre ricalibrare il calcolo avuto riguardo all'effettiva quota di mantenimento sopportata dalla sig.ra            tenuto conto del fatto che anche l'altro componente del nucleo, in quanto non privo di redditi, è tenuto a fornire un contributo proporzionale. Nel caso di specie, l'apporto al mantenimento familiare dato dalla ricorrente è pari al 66% sul totale, a sua volta pari a € 874,47. Se si sottrae tale somma al reddito mensile percepito dalla sola ricorrente, si ricava un residuo mensile pari a € 450,49 che, moltiplicato per 12 mensilità, restituisce un risultato pari a € 5.405,88.

È bene qui sottolineare come non sia possibile escludere totalmente dal computo del mantenimento il padre della ricorrente, ossia l'altro componente del nucleo. Tale prospettiva pare essere suggerita nella relazione dell'OCC, essenzialmente in considerazione dell'ammontare (molto basso) della pensione percepita dal sig.            Sennonché, risponde a un criterio di ragionevolezza (peraltro codificato all'art. 143 c.c. in ambito familiare) che tutti i membri di uno stesso nucleo siano chiamati a concorrere proporzionalmente alle spese comuni, e tale criterio vale tanto più nel contesto concorsuale onde evitare un pregiudizio a carico dei creditori di uno dei componenti del nucleo. In altre parole, un conto è pretendere che i creditori di un soggetto rinuncino alla soddisfazione su una porzione del reddito disponibile del debitore per ovvie esigenze solidaristiche, altro conto è che il reddito disponibile venga eroso anche dal mantenimento di terze persone redditualmente autonome (o che tali siano proprio unendo le proprie capacità economiche con altri componenti del nucleo).

Così definito, dunque, il primo corno dell'equazione di cui all'art. 283, comma 2 (REDDITO ANNUALE – MANTENIMENTO ANNUALE), occorre passare alla seconda parte dell'equazione.

L'assegno sociale è attualmente pari a € 546,24. L'aumento della metà porta la somma a € 819,36; importo che, se moltiplicato per l'indice ISEE corrispondente a un nucleo di due persone (1,57), diviene pari a € 1.286,39.

Posta l'interpretazione del secondo comma dell'art. 283, comma 2, poc'anzi sposata, risulta evidente come la sig.ra            non possa considerarsi *ex lege* incapiente; ed infatti, la differenza tra reddito e mantenimento annuale (€ 5.405,88) è largamente superiore al parametro di raffronto (€ 1.286,39).



Come anticipato, ciò non implica che la ricorrente debba considerarsi *de plano* capiente, dovendo comunque essere valutato, in concreto, se l'importo astrattamente attribuibile ai creditori nell'arco del triennio della liquidazione controllata possa condurre all'esclusione di una situazione di incapacienza. A tal fine, il giudice è chiamato a detrarre le spese prededucibili astrattamente ricollegabili alla procedura di liquidazione controllata, così da fotografare l'eventuale residuo e comprendere se esso possa costituire un'utilità degna di nota.

Nella fattispecie, come detto, la ricorrente potrebbe offrire ai propri creditori € 5.405,88 annui, corrispondenti a € 16.217,64 nel triennio. Le spese dell'eventuale liquidazione controllata intaccherebbero tale importo in misura non superiore a € 2.000,00 avuto riguardo all'attivo e al passivo presumibili e ai parametri liquidativi previsti dal D.M. 202/2014. I creditori, quindi, potrebbero beneficiare ipoteticamente di circa 14mila euro nel triennio, e ciò costituisce, indubitabilmente, un'utilità degna di rilievo, tale da escludere che la sig.ra                      possa essere considerata non capiente.

In definitiva, la domanda proposta non può trovare accoglimento, con assorbimento della disamina dell'ultimo requisito richiesto dalla legge, vale a dire quello della meritevolezza.

P.Q.M.

**rigetta** il ricorso proposto da

Si comunichi

Arezzo, 7 maggio 2026

**Il giudice**  
*Federico Pani*

